

## ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN SICILIA – anno 2014

### PRESENTAZIONE CANDIDATURE

#### A) Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata **ad una lista** che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 2, comma 2, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35) e cioè:

popolazione comune		numero candidati		
da	a	minimo	massimo	massimo donne o uomini 2/3 dei componenti la lista
<b>3.001</b>	<b>10.000</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>10 su 15 candidati</b>
	fino a 3.000	9	12	8 su 12 candidati

#### B) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 15.000:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, il collegamento con **una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale ( c. 2 dell'art. 2 bis della l.r. n. 35/97 come introdotto c. 1 dell'art. 8 della l. r. 05.04.2011 n. 6). Le liste devono essere composte dal seguente numero di candidati:

popolazione comune		numero candidati		
da	a	minimo	massimo	massimo donne o uomini 2/3 dei componenti la lista
10.001	15.000	13	20	13 su 20 candidati

#### c) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto dell'accettazione della candidatura, il collegamento con **una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

popolazione comune		numero candidati		
da	a	minimo	massimo	massimo donne o uomini 2/3 dei componenti la lista
	superiore a 500.000	33	50	33 su 50 candidati
250.001	500.000	30	45	30 su 45 candidati
100.001	250.000	27	40	27 su 40 candidati
30.001	100.000	20	30	20 su 30 candidati
15.001	30.000	13	20	13 su 20 candidati

La composizione dei consigli comunali è stabilita dall'art. 43 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

L'art.1 bis della l.r. 35/1997, **introdotto dalla l.r. 8/2013**, stabilisce che nessun "genere" (maschile o femminile) può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti della lista, con arrotondamento alla cifra superiore se l'eventuale decimale è pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5. Il conteggio deve essere effettuato sul numero effettivo dei componenti della lista.

### DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. A norma dell'art. 17, quarto comma, del T.U. approvato con D.P.Reg.20 agosto 1960, n. 3, come sostituito con l'art. 27, comma 1, della l.r. 1 settembre 1993, n.26, la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune interessato, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Di tutti i candidati deve essere indicato il nome, il cognome, luogo e data di nascita (art. 17, comma 7, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Per la presentazione delle liste è necessaria la presenza, anche nei fogli successivi al primo, del simbolo di lista.

Tuttavia si suggerisce che, anche nei fogli successivi al primo, sia presente oltre al simbolo della lista anche l'indicazione dei nomi dei candidati in modo che ogni sottoscrittore prenda conoscenza della lista dei candidati.

L'autenticazione delle firme deve avvenire in un unico contesto documentale, così come disciplinato dalle leggi in materia di formazione degli atti pubblici notarili, in particolare

- il simbolo della lista deve preesistere sul foglio di raccolta delle firme rispetto al momento dell'apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
- sui fogli sottoscritti dai presentatori è vietata l'apposizione del simbolo della lista mediante adesivo;
- i fogli di raccolta delle firme successivi al primo devono essere numerati progressivamente;
- l'appartenenza di un singolo modulo di raccolta di firme ad un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento deve essere reso evidente dall'esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo quali, ad esempio, l'apposizione del timbro e della sigla del soggetto autenticatore in corrispondenza dei punti di congiunzione.

- Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato incaricato dal Sindaco.

#### Autentica delle sottoscrizioni

L'art. 49 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha disposto che per le autenticazioni delle sottoscrizioni riguardanti i procedimenti elettorali disciplinati con legge regionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come modificato ed integrato dalla legge n. 130/98 e dalla legge n. 120/99. Sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni in parola i seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti di appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, **sindaco, assessore comunale**, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, **funzionario incaricato dal sindaco**, funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, **consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune**.

L'autenticazione deve essere redatta come le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

#### Contrassegno della lista.

Con la lista deve essere, altresì, presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare (art. 17 T.U. approvato con D.P. Reg. n. 3/60).

I contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

I presentatori, affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, dovranno evitare che lo stesso sia identico o possa confondersi con quello di altre liste già presentate in precedenza o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici, a meno che non siano forniti di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autentica.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, ad eccezione della carta acetata e di pellicole trasparenti, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di **cm. 10** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di **cm. 3** (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle Autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

#### Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come sostituito dell'art. 1 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35:

popolazione comune		numero sottoscrittori	
da	a	minimo	massimo
oltre 500.000		1.000	2.000
100.001	500.000	700	2.000
40.001	100.000	400	1.500
20.001	40.000	250	800
10.001	20.000	200	500
<b>5.001</b>	<b>10.000</b>	<b>80</b>	<b>250</b>
2.001	5.000	40	100
1.000	2.000	30	60
inferiore a 1.000		nessuna sottoscrizione	

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana (art.7, c.3) e per i comuni con meno di 1.000 abitanti (art.7, c.2).

**Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni** (reclusione fino a due anni e multa fino a € 2.065,00 art. 70, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, che riproduce l'art. 93 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570).